



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

ORDINANZA N° 65 DEL 05/05/2010

IL SINDACO

OGGETTO: **Regolamentazione delle cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie.**

Visto

- Che in questo Comune è consuetudine sempre più diffusa da parte di chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili, impegnare le pubbliche creando disagi per la circolazione stradale;
- Che in diverse occasioni queste funzioni, cerimonie, pratiche religiose, processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vengono esercitate anche in ore serali e notturne, causando, oltre ad un disagio per la circolazione stradale anche un potenziale pericolo per la incolumità dei fedeli che a piedi impegnano la pubblica via senza precauzioni di visibilità;
- Che, chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili, non sempre si attiene a quanto prescritto dall'art.25 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " - che testualmente prescrive: *Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.*
- Che, l'art. art. 29 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del TULPS, prescrive:
 - " L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della Legge, deve contenere:
 - a) *le generalità e la firma dei promotori;*
 - b) *l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;*
 - c) *l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;*
 - d) *l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.**L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.*
- Che, l'art. art. 30 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del TULPS, prescrive: *"Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico".*
- Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo per le persone e disagio per gli utenti stradali derivante dallo svolgere funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili sulla pubblica via specialmente quando vengono impegnate strade molto trafficate costituenti arterie viarie principali;
- Tenuto conto che la gran parte delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili sulla pubblica via si tengono durante la stagione estiva, quando il territorio comunale è interessato quotidianamente da consistenti flussi veicolari che impegnano l'intera rete viaria comunale;
- Rilevata la necessità quindi di garantire che il traffico veicolare non subisca disagi a causa di funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili sulla pubblica via;
- Rilevata altresì la necessità di garantire l'incolumità delle persone che prendono parte a funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili sulla pubblica via;
- Considerato che nel passato vi sono già stati sinistri stradali che hanno interessato fedeli che si accingevano a prendere parte a processioni religiose;
- Ritenuto pertanto necessario disciplinare lo svolgimento delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili sulla pubblica, in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno;
- Visto l'art. 25 T.U.L.P.S. ;
- Visti gli articoli 29, 30 e 31 del regolamento di esecuzione del TULPS;
- Visto l'art. 54 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);
- Visto l'art.7 del vigente Codice della Strada;
- Vista la legge 24 luglio 2008, n. 125 (cd. Pacchetto sicurezza);

- Vista la legge N. 94 DEL 15.07.2009;
- Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
- Visto l'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ", articolo così sostituito dall'articolo 6 del Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2008, n. 122, successivamente convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, pubblicato sulla G.U. del 25 Luglio 2008, n. 173 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- Vista la *Delibera di Giunta Comunale n. 481 del 30/12/2009* con la quale sono stati stabiliti gli importi da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno, chiunque intende promuovere o dirigere funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili sulla pubblica via, deve attenersi a quanto prescritto dall'art. 25 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - " *Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*", ossia deve darne avviso al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile;
2. Contestualmente, deve darne avviso al Sindaco, alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri competente per territorio utilizzando l'allegato modulo.
3. L'avviso dovrà contenere le generalità e la firma dei promotori, l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile, l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
4. E' sempre vietato promuovere o dirigere processioni ecclesiastiche o civili fuori dei centri abitati senza il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada e senza il preventivo nulla osta del responsabile del Settore V - Polizia Locale;
5. All'interno dei centri urbani, dette processioni ecclesiastiche o civili non devono interessare arterie stradali di primaria importanza e l'itinerario delle processioni dovrà ottenere il preventivo nulla osta del responsabile del Settore V - Polizia Locale e, laddove previsto, il parere dell'Ente proprietario della strada che dovrà essere richiesto a cura di chi promuove o dirige le processioni ecclesiastiche o civili, al fine di ottenere l'autorizzazione sindacale.
6. Per le processioni ecclesiastiche o civili svolte sulla pubblica via in orario notturno, devono essere adottate le opportune precauzioni per rendere visibile il corteo, che deve essere delimitato da un servizio organizzatorio di volontari provvisti di giuppotti catarifrangenti.
7. La lunghezza massima delle processioni non deve superare il chilometro.
8. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art.25 del T.U.L.P.S. e fatti salvi gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, le trasgressioni ai commi 2,3,4,5,6,7 della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa di **€ 500,00**, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere alla immediata cessazione dell'attività illecita.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicata sul sito internet del Comune di Capaccio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 05/05/2010



Il Sindaco

p.a. Pasquale Marino

Al Signor QUESTORE di SALERNO

Al SINDACO del Comune di Capaccio/Paestum (SA)

Al COMANDANTE della Polizia Locale di Capaccio/Paestum (SA)

Al COMANDANTE della Stazione Carabinieri di (2) _____

OGGETTO: Avviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS (R.D. 18.06.1931, n° 773) e dell'art. 15 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S..

Il/la sottoscritt _____, nat _ a _____
il ____ / ____ / _____, residente a _____ (c.a.p. _____) in
via/piazza _____ n° _____, recapiti telefonici _____ / _____
in qualità di _____
avvisa che il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ avrà luogo la/il
(1)

in occasione del _____
che si svolgerà in Capaccio, localita _____ con il seguente itinerario:

Lì, _____

Allegare copia di un valido documento di identità.

DICHIARANTE

Firma da apporre per esteso e leggibile

(1) specificare se trattasi di riunione, corteo, processione religiosa, od altro
(2) specificare la Stazione Carabinieri competente per territorio (Capaccio Scalo o Capaccio Capoluogo)